

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 238 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

3

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 aprile 2008. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Atto n. 238.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco PIRO (PD-U), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo il quale reca disposizioni per consentire l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Attuazione del Protocollo *welfare*). In particolare, si pre-

vede la possibilità di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento disposto dalla legge n. 243 del 2004, per i lavoratori che rientrano nelle tipologie di seguito indicate (articolo 1, comma 1). Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, dopo aver ricordato che il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica, ricorda le tipologie di lavoratori impegnati in attività usuranti. Segnala in primo luogo i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999. Tra queste ricorda i lavori in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, ovvero svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, lavori di asportazione dell'amianto. Segnala poi che lo schema di decreto legislativo considera impegnati in attività usuranti i lavoratori notturni, impegnati in lavori a turni, che svolgono lavoro nel periodo notturno per almeno 6 ore e per almeno 78 giorni lavorativi l'anno, per

coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, e per almeno 64 giorni lavorativi l'anno per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009; al di fuori di tali casi, lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo. Sono inoltre impegnati in attività usuranti i lavoratori dipendenti da imprese rientranti nelle tipologie di cui all'elenco 1 dell'Allegato 1 allo schema di decreto in esame, addetti alle linee a catena e i conducenti di veicoli, di capacità non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Segnala poi che, in base all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal 2013, tali lavoratori dipendenti conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva anch'essa inferiore di tre anni rispetto a quella prevista per i lavoratori dipendenti a decorrere dal 2013. Inoltre, in base all'articolo 1, comma 5, le disposizioni in esame si applicano ai lavoratori che abbiano svolto regolarmente e continuativamente una delle attività individuate dal decreto in esame per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso quello di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017; ad alla metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni con decorrenza successiva. Ricorda poi che l'articolo 7 dispone che, agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, l'articolo 5 dispone che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie del Fondo, è differita la decorrenza dei trattamenti (le cosiddette finestre), con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui alle disposizioni in esame, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Rileva che la relazione tecnica, sulla base dei requisiti minimi richiesti dalle disposizioni in esame per l'accesso al pensionamento, valuta gli anticipi medi del pensionamento rispetto ai requisiti generali, in ragione del semestre di maturazione dei requisiti. Con riferimento al numero dei soggetti potenzialmente interessati, la relazione tecnica fornisce in dettaglio le fonti e il procedimento adottati al fine di valutare la congruità delle risorse finanziarie poste a copertura dei maggiori oneri dal successivo articolo 7. Per avere la stima del numero dei potenziali beneficiari di tutte le categorie prese in considerazione, tuttavia, è necessario tenere conto che, a partire dal secondo semestre 2009, i requisiti agevolati crescono nel tempo. Più in particolare, nel caso generale, al fine di consentire un anticipo della pensione al massimo di tre anni e non superiore a tale limite, in presenza di un requisito anagrafico minimo di 57 anni, l'anzianità anagrafica contributiva cresce a 36-37 anni e, dal 2013, anche l'anzianità anagrafica è innalzata a 58 anni (in presenza di un'anzianità contributiva minima di 36 anni); nei casi di lavoro notturno con un numero di giornate tra 77 e 64, i requisiti vengono ulteriormente rideterminati al fine di ridurre l'anticipo massimo. Pertanto, il numero dei potenziali beneficiari delle disposizioni in esame, in relazione all'anno di maturazione dei requisiti agevolati, può essere stimato in 7.410 persone

per l'anno 2008, 7.840 persone per l'anno 2009, 7.990 persone per l'anno 2010, 8.310 persone per l'anno 2011, 8.550 per l'anno 2012 ed 8.860 dal 2013. Con riferimento agli effetti finanziari, sulla base dei requisiti agevolati, dei soggetti interessati e del periodo medio di anticipo, la relazione tecnica stima in 22.100 euro l'importo medio per le pensioni decorrenti nel 2009, tenendo conto che i soggetti interessati accedono al pensionamento con i requisiti minimi. Tale importo è crescente nel tempo per le pensioni decorrenti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono pertanto stimati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013. Tali valutazioni scontano anche la piena realizzabilità dell'attività amministrativa di accertamento, con riferimento anche alla diversificazione, nell'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, prevista in ragione del differente numero di giornate lavorate nel periodo notturno. Come già segnalato, a tali oneri si provvede, come indicato dall'articolo 7, a valere dell'apposito Fondo istituito dalla legge n. 247 del 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le disponibilità del Fondo, rimaste invariate rispetto alla versione originaria del provvedimento, successivamente modificato nel corso dell'iter parlamentare di approvazione, erano state originariamente dimensionate con riferimento ad un accesso di 5.000 soggetti ogni anno e per un periodo di anticipo medio di tre anni. Rispetto a tale ipotesi, l'attuazione dei criteri di delega ha comportato il coinvolgimento di un numero maggiore di soggetti compensato da un periodo medio di anticipo inferiore, dal momento che, nel testo in esame, coerente con quanto disposto dalla norma di delega, tre anni è il periodo massimo di anticipo. Con riferimento alla clausola di salvaguardia recata dall'articolo 5, la relazione tecnica precisa che si tratta di una procedura che, da un lato, opera in via automatica garantendo il rispetto della spesa programmata nel settore pensioni-

stico e, dall'altro, consente comunque ai lavoratori destinatari della normativa in esame il godimento del beneficio dell'anticipo dell'accesso al pensionamento rispetto ai requisiti generali.

In proposito, premesso che la relazione tecnica è corredata di dati e puntuali elementi quantitativi relativi ai potenziali beneficiari, rileva la necessità di acquisire ulteriori elementi relativi ai procedimenti sottostanti la quantificazione del numero di soggetti che effettivamente accederanno, di anno in anno, ai benefici previsti dalle norme in esame e all'evoluzione dei relativi trattamenti pensionistici, elementi questi necessari per verificare altresì la congruità dell'onere a regime, anche in ragione delle diverse categorie di lavoratori interessati. Evidenzia, inoltre, che il rispetto del limite di spesa, in ultima istanza, è affidato ad una clausola di salvaguardia che dovrà esplicarsi secondo meccanismi automatici di rinvio delle decorrenze dei trattamenti per garantire il non superamento del numero di pensionamenti programmato. Poiché i criteri di priorità saranno individuati con decreto ministeriale, andrebbe comunque chiarito da parte del Governo se siano state valutate tutte le possibili implicazioni nell'applicazione di tale meccanismo, ivi compresi eventuali profili di contenzioso.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni per la disciplina della presentazione delle domande, ritiene opportuno un chiarimento sulla possibilità per gli enti previdenziali interessati di adempiere alle funzioni in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disposte a normativa vigente. Rileva che analoghe valutazioni possono essere compiute con riferimento all'articolo 3 e all'articolo 4.

Con riferimento all'articolo 7, che reca la norma di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 1, comma 3, lettera *f*) della legge n. 247 del 2007 prevede l'istituzione di un apposito fondo al fine di coprire gli oneri derivanti dalla concessione – a determinate categorie di lavoratori impegnati in lavori o attività usuranti – della pos-

sibilità di conseguire su domanda il pensionamento anticipato. La dotazione finanziaria di tale fondo viene appunto determinata in 83 milioni di euro per il 2009, in 200 milioni di euro per il 2010, in 312 milioni di euro per il 2011, in 350 milioni di euro per il 2012 ed in 383 milioni di euro a decorrere dal 2013. L'articolo 1, comma 92 della legge-delega n. 247 del 2007 rinvia per la copertura di tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni della medesima legge e quindi anche di quelli che scaturiscono dall'istituzione del predetto fondo, all'entrata in vigore del fondo per il finanziamento del « Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili » del 23 luglio 2007, istituito dall'articolo 2, comma 508 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Tale fondo, istituito nello stato di previsione del ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.264 milioni di euro per il 2008, di 1.520 milioni di euro per il 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Risulta attualmente iscritto – nel bilancio di previsione per il 2008 del ministero del lavoro e della previdenza sociale – il capitolo 4377, che reca per l'anno 2008 una disponibilità finanziaria di competenza di 1.264 milioni di euro. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria Generale dello Stato il 4 aprile 2008 tutte le risorse iscritte nel capitolo 4377 risultano ancora disponibili. Ricorda infine che la lettera g) del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 prevede che in caso di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziata della già citata lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, vale a dire la presentazione di una relazione al Parlamento sulle cause che hanno determinato gli scostamenti e l'assunzione delle conseguenti iniziative legislative. Pertanto, alla luce della previsione del monitoraggio

degli effetti derivanti dalla concessione del pensionamento anticipato per i lavoratori che esercitano attività usuranti, già contenuta nella disposizione da ultimo richiamata, si potrebbe valutare l'opportunità di integrare la specifica clausola di salvaguardia prevista all'articolo 5 dello schema di decreto – in caso di scostamenti dal numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie utilizzate a copertura – con la previsione della presentazione di una relazione al Parlamento sulle iniziative assunte ai sensi del medesimo articolo 5. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, con riferimento agli articoli 1, 5 e 7, osserva che la relazione tecnica dettagliatamente evidenzia i soggetti che si stima maturino i requisiti per l'accesso anticipato nei vari anni, indicando i medesimi per ciascun anno e in ragione del periodo medio di anticipo. Nella relazione tecnica è altresì indicato puntualmente il procedimento per la relativa stima di tali soggetti, nonché l'importo medio del trattamento pensionistico con riferimento alle pensioni decorrenti nell'anno 2009 (prudenzialmente indicato in 22.100 euro circa), il quale, in relazione alle pensioni decorrenti negli anni successivi, è stato sviluppato tenendo conto di un incremento dell'ordine di circa 2-2,5 punti percentuali in ragione d'anno. Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, rileva che eventuali profili di contenzioso non dovrebbero sussistere, dal momento che la medesima clausola di salvaguardia opera, qualora necessario, con applicazione del criterio, ordinariamente adottato in ambito previdenziale, di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati. Relativamente all'articolo 2, ritiene che l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 2 possa essere effettuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disposte a normativa vigente. Ritiene, infine, che non crei difficoltà prevedere una forma di informazione del Parlamento sull'applicazione dell'articolo 5.

Francesco PIRO (PD-U), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 238);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:

sui criteri adottati ai fini della stima dei soggetti che dovrebbero maturare i requisiti per l'accesso anticipato ai trattamenti pensionistici, nonché in ordine all'importo medio dei trattamenti stessi;

sulla possibilità degli enti previdenziali di far fronte alle funzioni di cui all'articolo 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

sulla possibilità di escludere l'emersione di eventuali profili di contenzioso in ragione della previsione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 5 che opera, secondo la prassi ordinariamente adottata in ambito previdenziale, nel senso di stabilire una gradualità nell'accesso ai trattamenti pensionistici in ragione alla maturazione dei requisiti;

sull'efficacia della clausola di salvaguardia al fine di assicurare, senza necessità di ulteriori adempimenti da porre a carico del Ministero del lavoro, che in

sede di attuazione non si verifichino nuovi oneri anche nel caso di scostamenti in aumento rispetto alle previsioni del numero delle domande presentate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere la trasmissione al Parlamento di una relazione sugli eventuali scostamenti del numero di domande presentate rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, allo scopo di assicurare una adeguata informazione sull'attuazione dello schema di decreto ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Lino DUILIO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Lettieri, l'onorevole Piro e gli altri componenti della Commissione presenti per aver consentito alla Commissione, con la loro partecipazione alle sedute di queste ultime settimane, di procedere, anche in periodo di scioglimento delle Camere, allo svolgimento della propria attività, ed in particolare all'adempimento di atti dovuti come l'esame degli schemi di decreti legislativi attuativi di deleghe in scadenza trasmessi dal Governo.

La seduta termina alle 12.10.